



Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.871385 / 523/2019/00006
Nostro riferimento: sem-Grle sem-Mamk
3003 Berna-Wabern, 25.07.2019

Programma pilota «Apprendimento precoce della lingua»

Domande ricorrenti FAQ

V4

1. È possibile riunire in un unico corso persone con statuto (permesso di soggiorno) diverso?

Sì, purché il corso corrisponda al livello e alle esigenze dei partecipanti. I crediti concessi dalla Confederazione nel quadro del programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» possono tuttavia essere utilizzati esclusivamente per finanziare posti di formazione destinati a persone titolari di un permesso N. Come detto nelle raccomandazioni, si raccomanda vivamente di non porre fine alla misura integrativa qualora il titolare del permesso N ottenga un permesso B o F prima della fine del corso (cui partecipa nel quadro del progetto pilota).

Il Cantone provvede affinché gli organizzatori dei corsi forniscano pertinenti informazioni, in modo tale da poter valutare l'adempimento di questa condizione.

2. Come selezionare i partecipanti al programma pilota «Apprendimento precoce della lingua»?

Il collocamento nel corso avviene previa valutazione delle competenze e dello stato di salute della persona. I responsabili per il collocamento sono professionisti abituati a fornire consulenza e orientamento alle persone rientranti nel settore dell'asilo. La motivazione, la salute (fisica e psichica), la disponibilità, l'assiduità, una formazione primaria ed eventualmente secondaria, per esempio, sono caratteristiche atte ad accrescere la probabilità di raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'organo responsabile per il gruppo target si adopera per selezionare le persone meglio in grado di seguire i corsi proposti, idealmente grazie a un colloquio e/o a un bilancio delle competenze¹.

3. Le persone non alfabetizzate possono partecipare al programma pilota?

L'obiettivo perseguito è l'acquisizione di un livello A2 oralmente e A1 per scritto in un anno di corsi intensivi. Salvo eccezioni, difficilmente una persona non alfabetizzata potrà raggiungere questo livello entro tempi tanto brevi. Pertanto si raccomanda di cercare di individuare i casi di analfabetismo al momento della selezione dei partecipanti e di dirigere le persone in questione verso altre misure integrative od occupazionali, idealmente verso un corso di alfabetizzazione.

¹ <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/va-flue/ber-potenzial-va-flue-f.pdf>

4. In che cosa consiste l'accompagnamento del partecipante?

Idealmente una persona di fiducia è incaricata di seguire il partecipante e di svolgere bilanci puntuali. In caso di difficoltà, cerca di individuarne la causa e, per quanto possibile, di trovare delle soluzioni. Dopo un anno o in caso di abbandono, rileva le buone pratiche come anche i problemi e gli ostacoli più ricorrenti. Può parimenti rilevare l'evoluzione e/o i progressi del partecipante durante l'intero anno.

5. Gli elementi fondamentali raccomandano di applicare i principi fide. Di che principi si tratta?

L'insegnamento secondo i principi didattici di fide tiene conto delle condizioni di vita locali del pubblico target, dei suoi bisogni in termini di apprendimento e della sua eterogeneità (lingue parlate, ritmi di apprendimento, familiarità con le tecniche di apprendimento). Il numero di allievi per classe consente di lavorare in gruppi o sotto-gruppi e al tempo stesso in maniera individualizzata. I gruppi constano idealmente di 8-12 partecipanti.

Questi i principi didattici di fide²:

- a. Il corso è impostato in funzione dei bisogni dei partecipanti. A tal fine è effettuata con i partecipanti una regolare valutazione dei bisogni.
- b. Il contenuto del corso è determinato di concerto con i partecipanti.
- c. Il corso è orientato all'azione, il che significa che le competenze acquisite consentono ai partecipanti di agire nella loro vita quotidiana (approccio incentrato su scenari di vita quotidiana).
- d. Le forme di apprendimento sono variate e adeguate alle competenze di ciascun partecipante (lavoro in sotto-gruppi o workshop, giochi di ruolo, utilizzo di supporti elettronici, ecc.).
- e. I partecipanti conservano una traccia del loro processo di apprendimento (costituzione di un portafoglio di apprendimento).
- f. È praticata un'arte attiva del feedback e della valutazione, la quale assume forme diverse: feedback da parte del formatore e degli altri partecipanti, autovalutazione.

All'indirizzo <https://www.fide-info.ch/it/fide> troverete maggiori informazioni su fide, sul curriculum di riferimento e sui livelli di lingua. Sotto <https://www.fide-info.ch/it/login> sono disponibili scenari e materiale didattico. Si osservi che il materiale fide costituisce un modello cui ispirarsi e che va completato di volta in volta con materiale personalizzato, autentico e adeguato ai bisogni del gruppo. È disponibile anche uno strumento per il collocamento nei corsi³, il quale tiene conto delle risorse dell'individuo e del suo percorso. L'impiego di questo strumento consente di attribuire ogni partecipante al corso che meglio risponde ai suoi bisogni e favorisce così l'apprendimento.

Il Segretariato fide propone inoltre un marchio di qualità per le offerte di corso. Il marchio fide⁴ garantisce che l'offerta di corsi risponde ai requisiti standard e ai principi fide, i quali costituiscono un sistema di riferimento per una garanzia qualitativa globale. La SEM incoraggia i Cantoni ad attivarsi per ottenere il marchio.

6. I corsi possono comprendere l'insegnamento di altre competenze di base?

Sì, anzi, la SEM lo raccomanda vivamente. L'obiettivo preponderante resta tuttavia l'acquisizione del livello linguistico indicato nei punti fondamentali del programma pilota.

² Questi principi sono oggetto del modulo di formazione «Insegnamento basato sugli scenari secondo i principi fide». Si veda www.fide-info.ch

³ Lo strumento di collocamento è disponibile all'indirizzo: <https://www.fide-info.ch/it/kurszuweisung>

⁴ Maggiori informazioni sul marchio di qualità fide e sulla procedura per l'ottenimento del marchio sono disponibili all'indirizzo <https://www.fide-info.ch/it/fidekurse>

7. La circolare indica che l'istituzione o l'organizzatore dei corsi dovrebbe vantare una solida esperienza nell'organizzazione di corsi di lingua a bassa soglia per migranti. Come viene definita questa solida esperienza?

L'istituzione è in grado di svolgere il progetto tenendo conto delle disposizioni del Curriculum quadro per la promozione delle conoscenze linguistiche dei migranti in Svizzera nonché del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Vanta almeno cinque anni di esperienza nell'organizzazione di corsi di lingua a bassa soglia (A1-A2) per migranti, idealmente nel settore dell'asilo (permessi N, F, B). I corsi sono impartiti da professionisti dell'insegnamento linguistico per adulti. Il loro profilo comprende, idealmente, una formazione adeguata (certificato FSEA di formatore di adulti o diploma equivalente) e una solida esperienza (idealmente 5 anni o più) nel settore della migrazione (idealmente dell'asilo). I formatori sono remunerati in funzione della loro formazione. È fortemente auspicabile che i formatori seguano i moduli di formazione fide. L'istituzione è ben integrata nella rete regionale della promozione linguistica e intrattiene buoni contatti con le parti sociali della regione e del Cantone.

8. È possibile fare appello a volontari per l'insegnamento linguistico e beneficiare comunque dei sussidi?

Il programma pilota prevede una struttura intensiva (o semi-intensiva) con obiettivi elevati difficilmente raggiungibili entro una struttura interamente basata sul volontariato. È tuttavia pensabile una forma di organizzazione comprendente l'apporto di volontari a complemento dei corsi di lingua. I volontari possono per esempio assistere i responsabili dei corsi oppure completare il programma con attività annesse che consentano ai richiedenti di esercitare la lingua e di familiarizzarsi con la popolazione locale. In tutti i casi, l'istituzione risponde della qualità del lavoro fornito dai volontari.

9. Ho individuato un potenziale e della motivazione in un richiedente l'asilo, tuttavia fattori strutturali impediscono o complicano la sua partecipazione al corso. Come fare?

Si raccomanda vivamente al Cantone di mettere in campo misure o soluzioni che consentano la partecipazione al corso. Problemi di orario, di trasporto (costo, distanza) o di custodia dei bambini non dovrebbero impedire a una persona che lo desidera e che abbia il profilo richiesto di partecipare a un corso. Tuttavia, il finanziamento di queste misure non può essere preso in carico grazie al sussidio del programma pilota della SEM.

10. Come valutare il livello linguistico del partecipante alla fine del corso?

I fornitori dei corsi vantano una solida esperienza nel settore della valutazione dei livelli conformemente al QCER (si veda più sopra) e sono pertanto in grado di definire il livello dei partecipanti. Lo devono fare individualmente in modo che il risultato possa essere utilizzato per il monitoraggio.

La valutazione linguistica fide si presta in modo del tutto particolare per attestare ufficialmente il livello linguistico. È parimenti possibile effettuare questa valutazione presso le istituzioni accreditate dal Segretariato fide⁵.

⁵ La lista dei centri di valutazione fide accreditati dal Segretariato fide è disponibile all'indirizzo: https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fidelT08_ListaDeiCentriDiValutazioneFideAccreditati.pdf

11. Quali sono i richiedenti d'asilo che hanno buone probabilità di restare in Svizzera?

La decisione di concessione dello statuto di rifugiato o di ammissione provvisoria è fondata su un esame dei motivi d'asilo individuali. Non è pertanto possibile prevedere l'esito di una data domanda d'asilo. Basandosi sull'osservazione di gruppi di persone è tuttavia possibile individuare una tendenza tra persone provenienti da Paesi diversi. Le persone oggetto di una procedura ampliata, ad esempio, denotano in generale buone opportunità di rimanere in Svizzera.

Se i Cantoni desiderano basarsi sulle cifre del settore dell'asilo in funzione dei Paesi di provenienza, la SEM mette a loro disposizione una statistica sinottica dei tassi di protezione per Paese d'origine⁶.

Nel quadro della selezione dei partecipanti al programma pilota di apprendimento precoce della lingua, il Cantone è libero di definire i criteri di partecipazione e di adottare una propria griglia di lettura in base ai dati di cui dispone. La SEM rende tuttavia attenti al fatto che il tasso di protezione può essere considerato unicamente quale valore indicativo giacché soggiace a importanti variazioni e non si basa su coorti determinate. Ciò significa che questo dato cifra è sensibile alle variazioni causali e d'effettivo (ad es. arrivo massiccio di richiedenti l'asilo di un medesimo Paese d'origine o picco nelle decisioni emanate). Peraltro il tasso di protezione tiene parimenti conto delle decisioni di non entrata nel merito, che nella maggior parte dei casi riguardano casi Dublino o allontanamenti verso Stati sicuri. Si può pertanto parimenti considerare che le persone provenienti da uno Stato con un tasso di protezione tra il 30 e il 50% facciano già parte del gruppo di persone con forti opportunità di rimanere.

12. In virtù dell'entrata in vigore del riassetto del settore dell'asilo, da un lato, e dell'Agenda Integrazione, dall'altro, la SEM considera che tutti i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata possono beneficiare di misure di apprendimento della lingua/formazione. Questo significa che tutti i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata sono candidati all'APL?

L'APL è un programma pilota che persegue diversi obiettivi: una velocizzazione del processo integrativo grazie all'apprendimento linguistico precoce, da un lato, ma anche la raccolta di dati per quanto riguarda i progressi conseguiti dai partecipanti ai corsi di lingua allo scopo di identificare le buone pratiche e ottimizzare le strutture. Pertanto il programma è affiancato da una valutazione, la quale segue da vicino l'evoluzione del livello linguistico e il formato delle misure. Per ottenere dati completi, nel quadro del programma pilota la SEM chiede ai Cantoni di selezionare dei partecipanti che abbiano buone opportunità di portare a termine il programma. Chiede inoltre ai Cantoni di lasciare che i partecipanti proseguano il programma anche dopo un cambiamento di statuto (da N a B o F). Attualmente, in caso di interruzione, la SEM non versa la totalità della somma forfettaria. Nel quadro dell'APL, il Cantone può, se lo desidera, impostare la selezione basandosi sui tassi di protezione allo scopo di ottimizzare le opportunità che i partecipanti portino a termine il programma. Allo stadio attuale la SEM non desidera obbligare i Cantoni a modificare la propria pratica nel quadro del programma pilota.

13. Possono essere selezionati richiedenti l'asilo con procedura Dublino pendente? E con procedura Dublino conclusa?

Un richiedente l'asilo che al momento della selezione per l'APL è oggetto di una procedura Dublino pendente non può essere selezionato per il programma pilota. Diversamente, i can-

⁶ Il tasso di protezione è regolarmente aggiornato sotto «Apprendimento precoce della lingua» sul sito della SEM : <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html>

didati che sono stati oggetto di una procedura Dublino e che nel frattempo sono passati alla procedura nazionale possono essere selezionati.

14. Come fare se durante il programma pilota un partecipante ottiene dalla SEM una decisione negativa in materia d'asilo?

I richiedenti l'asilo oggetto di una decisione negativa di prima istanza possono proseguire il programma. Il Cantone è tuttavia libero di escluderli. In caso di ricorso, dal momento in cui il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione negativa la persona non ha più diritto di proseguire il programma.

15. Come fare se tra il momento in cui è stato selezionato per l'apprendimento precoce della lingua e l'inizio dei corsi il richiedente ottiene lo statuto di rifugiato o l'ammissione provvisoria?

Il programma pilota è concepito per persone titolari del permesso N, quindi è importante mantenere questa linea. Se un richiedente l'asilo ottiene il permesso B o F a selezione avvenuta ma prima dell'inizio del programma pilota occorre indirizzarlo verso un corso finanziato nel quadro dei PIC (somma forfettaria a favore dell'integrazione) e sostituirlo in seno al programma pilota con una persona titolare del permesso N.

La SEM è disposta a consentire deroghe unicamente nei casi in cui, a causa del suo cambiamento di statuto, la persona in questione non disponga di nessun'altra offerta per diversi mesi a venire (ad es. perché quando ha ottenuto il nuovo statuto il termine d'iscrizione al corso destinato ai titolari di un permesso B/F era già scaduto). In questo caso la persona è autorizzata in via eccezionale a partecipare al programma pilota. La deroga dev'essere segnalata alla SEM in sede di rapporto annuale.

16. Dato il numero esiguo di domande d'asilo il mio Cantone fatica a trovare dei partecipanti. Come fare?

Se il Cantone non è in grado di occupare la maggior parte dei posti convenuti contrattualmente con la SEM, gli raccomandiamo vivamente di contattare la SEM per trovare una soluzione. In ogni caso è escluso il reclutamento di persone titolari di un permesso B o F per raggiungere il numero di partecipanti previsto e ottenere i sussidi speciali nel quadro dell'apprendimento precoce della lingua.

17. È possibile riunire in un unico corso persone di diverso statuto (permessi di soggiorno diversi)?

Sì, a condizione che il corso sia conforme al livello di competenza e ai bisogni dei partecipanti. I crediti concessi dalla Confederazione nel quadro del programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» possono tuttavia essere utilizzati unicamente per finanziare i posti destinati a persone titolari di un permesso N. Come indicato nelle raccomandazioni, è fortemente auspicabile che la misura non prenda fine qualora la persona ottenga un permesso B o F prima della fine del corso (cui partecipa nel quadro del programma pilota).

Il Cantone garantisce che i fornitori di prestazione incaricati dell'insegnamento mettano a disposizione le informazioni necessarie in modo che sia possibile verificare il soddisfacimento di questa condizione.

18. Qual è la posizione della SEM in merito al versamento della somma forfettaria APL in caso di interruzione dei corsi?

- In caso di interruzione dei corsi per infortunio o gravidanza, il Cantone può contabilizzare queste persone nel conteggio finale come partecipanti aventi portato a termine il programma. L'interruzione deve tuttavia figurare nella griglia di valutazione.

- Dal 2020, nel conteggio finale il Cantone potrà contabilizzare come aventi portato a termine il programma anche i partecipanti che interrompono un corso dopo aver ricevuto una decisione negativa in materia d'asilo. Anche qui, l'interruzione deve tuttavia figurare nella griglia di valutazione.
- Le interruzioni per altri motivi vanno per quanto possibile evitate e in ogni caso non possono essere contabilizzate nel conteggio finale. Secondo quanto definito al punto 2 dell'allegato 2 della circolare del 27 marzo 2017⁷, il Cantone ha una responsabilità per quanto riguarda la selezione e l'accompagnamento dei partecipanti. La nozione di accompagnamento è illustrata nel quadro della domanda 4 delle presenti FAQ (spiegazione già pubblicata il 12.05.2017). Incoraggiamo pertanto vivamente il Cantone a mettere in campo misure e soluzioni che consentano di ridurre l'assenteismo. Un sistema di controllo delle presenze (domande di congedo, giustificazione delle assenze, colloqui individuali in caso di difficoltà) consente di responsabilizzare i partecipanti. Per garantire una buona partecipazione è altrettanto essenziale proporre corsi differenziati e consoni agli interessi/ai bisogni dei partecipanti (fide), discutere con i partecipanti in merito agli obiettivi del corso (prospettiva a lungo termine, benefici che si possono trarre dalla partecipazione, ecc.) e garantire un buon coordinamento con l'aiuto sociale (compatibilità del corso con impegni privati quali la custodia dei bambini, i tragitti, ecc.). Infine, lo strumento di collocamento fide⁸ consente di assegnare i partecipanti al corso che meglio risponde ai loro bisogni, contribuendo in tal modo al successo dell'apprendimento.

19. Come selezionare i partecipanti al programma pilota di apprendimento precoce della lingua?

I partecipanti sono collocati nei corsi tramite una previa valutazione delle loro competenze e del loro stato di salute. Il collocamento è compito di specialisti abituati a consigliare e orientare persone del settore dell'asilo. Motivazione, salute (fisica e psichica), disponibilità, assiduità e una formazione elementare o secondaria sono alcuni tra i fattori atti ad accrescere la probabilità di raggiungere l'obiettivo perseguito. L'organo responsabile per il gruppo target si premura di selezionare le persone maggiormente in grado di seguire i corsi proposti, idealmente grazie a un colloquio e/o a un bilancio delle competenze⁹.

20. Nel quadro dell'Agenda Integrazione la somma forfettaria a favore dell'integrazione può essere impiegata anche per l'implementazione di misure nel settore Lingua e formazione a beneficio di richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata. Il riferimento alla statistica riguardante la quota di protezione quale indicatore delle opportunità di rimanere non è dunque più valido? Nemmeno per l'apprendimento precoce della lingua?

Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) è auspicabile che i Cantoni integrino i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata nei programmi di apprendimento linguistico e formazione (circolare del 4 dicembre 2018 «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera», pag. 3 dell'allegato 3). I Cantoni che lo desiderano pos-

⁷ Il Cantone è competente per l'informazione (consulenza), la selezione (collocamento) e l'accompagnamento dei (potenziali) partecipanti. Nel quadro della selezione dei partecipanti occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali, del potenziale e della motivazione dei richiedenti l'asilo. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. I richiedenti l'asilo che entrano in linea di conto devono accettare questa condizione prima del corso. <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2018-integrvorlehre/20170327-rs-fsf-i.pdf>

⁸ Lo strumento di collocamento fide è disponibile qui: <https://www.fide-info.ch/it/kurszuweisung>

⁹ Si veda il rapporto «Evaluation du potentiel des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire» <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/va-flue/ber-potenzial-va-flue-f.pdf> (soltanto in tedesco e francese)

sono basarsi sul tasso di protezione¹⁰. Sebbene l'APL costituisca un programma pilota a sé stante, i Cantoni possono parimenti impostare la relativa selezione in funzione del tasso di protezione.

21. Come comportarsi nei riguardi delle persone oggetto di una procedura ampliata ma provenienti da uno Stato con un tasso di protezione molto basso (ad es. la Georgia)?

Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) si raccomanda vivamente ai Cantoni di includere nei programmi di apprendimento linguistico e di formazione tutte le persone oggetto di una procedura d'asilo ampliata (circolare del 4 dicembre 2018 «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera», pag. 3 dell'allegato 3). Il Cantone è tuttavia libero di proporre un'offerta di apprendimento linguistico differenziata, con corsi di lingua meno costosi o meno densi per i richiedenti l'asilo provenienti da Stati con un tasso di protezione molto basso.

Nel quadro dell'APL e AIS i Cantoni sono liberi di selezionare i candidati in base al tasso di protezione.

22. Che differenza c'è tra il programma pilota APL e le altre misure richieste dall'AIS?

I Cantoni che partecipano al programma APL hanno due possibilità di offrire misure di incoraggiamento linguistico ai richiedenti l'asilo:

- nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) si raccomanda vivamente ai Cantoni di includere tutti i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata nei programmi di lingua e formazione (circolare del 4 dicembre 2018 «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera», pag. 3 dell'allegato 3). Pertanto i Cantoni hanno l'opportunità di utilizzare la somma forfettaria a favore dell'integrazione prevista nel quadro dell'AIS per promuovere l'apprendimento linguistico di persone titolari del permesso N.
- Se per mettere in campo misure di incoraggiamento linguistico destinate ai titolari del permesso N il Cantone preferisce utilizzare la somma forfettaria prevista nel quadro dell'APL anziché la somma forfettaria a favore dell'integrazione AIS, si applicano le disposizioni inerenti il programma pilota (annuncio del numero di partecipanti, rapporti intermedi, accompagnamento dei partecipanti, formato più intenso, ecc.).

Non è possibile il doppio finanziamento (somma forfettaria integrazione AIS + somma forfettaria APL) per un medesimo richiedente l'asilo. Il Cantone deve scegliere tra le due opzioni.

23. La SEM prevede di adeguare il progetto APL in funzione delle procedure celeri?

La velocizzazione delle procedure d'asilo fa diminuire il numero di richiedenti l'asilo provenienti da Stati con livello di protezione basso attribuiti ai Cantoni. Ciò significa che la maggior parte dei richiedenti l'asilo attribuiti ai Cantoni hanno buone opportunità di ottenere un permesso B o F. Pertanto il programma APL conserva tutta la propria legittimità per quanto riguarda i richiedenti l'asilo provenienti da Stati con quota di protezione bassa che sono oggetto di una procedura ampliata.

La SEM è tuttavia sensibile al fatto che alcuni Cantoni hanno riscontrato difficoltà ad attribuire la totalità dei posti previsti dal contratto di sovvenzionamento. Qualora questa difficoltà

¹⁰ Il tasso di protezione è regolarmente aggiornato sotto «Apprendimento precoce della lingua» sul sito della SEM : <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html>

persista, la SEM prega i Cantoni interessati di mettersi in contatto con i responsabili del programma APL affinché propongano loro un adeguamento del programma.

24. Come fare se i partecipanti al programma pilota faticano a conseguire i progressi previsti dal programma (ad es. passaggio da A1 a A2)?

L'obiettivo perseguito dal programma pilota è che al termine dello stesso i partecipanti abbiano raggiunto il livello orale A2 e il livello scritto A1. Il conseguimento dell'obiettivo dipende tuttavia da molteplici fattori e non sempre è realizzabile. La SEM non prevede nessuna penalizzazione in caso di mancato raggiungimento del livello perseguito. La priorità dev'essere il progresso e l'evoluzione dei partecipanti. Incoraggiamo vivamente i Cantoni ad adeguare l'offerta per quanto possibile in funzione dei partecipanti. Se necessario è possibile ripetere un dato modulo. Ai fini della valutazione è essenziale registrare i livelli effettivamente raggiunti. Se lo desidera, il Cantone può attribuire il partecipante a un'offerta diversa da quella prevista dal programma pilota senza per questo perdere il diritto al finanziamento. Deve tuttavia indicare imperativamente questo cambiamento nella rubrica della griglia di valutazione destinata alle osservazioni, in modo che l'ufficio di valutazione sappia che la persona in questione è stata assegnata a un percorso di formazione diverso da quello convenuto al momento della presentazione del progetto nel quadro del programma pilota.